

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado;
- dichiarare tale impugnazione fondata;
- annullare quanto disposto dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) nella sentenza 13 dicembre 2006, pronunciata nella causa T-138/03;
- ordinare il rinvio del procedimento al Tribunale affinché decida sulle domande dei ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado i ricorrenti chiedono l'annullamento della sentenza impugnata in quanto tale decisione ha dichiarato il loro ricorso parzialmente irricevibile e, per il resto, infondato.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la ricevibilità della loro impugnazione, i ricorrenti sostengono che la motivazione del Tribunale è contraddittoria e che, statuendo che l'azione di risarcimento dei danni derivanti dal contagio e dal decesso del sig. H. E. R. sarebbe stata proposta dopo la scadenza del termine di prescrizione di cinque anni, detto giudice ha violato sia l'art. 46 dello Statuto della Corte sia l'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. A tal proposito, i ricorrenti fanno valere che, in quanto al momento dell'esame delle loro domande essi non disponevano di dati epidemiologici idonei a consentire di precisare con esattezza la data di contagio dei loro familiari, il Tribunale non poteva dichiarare acquisita la prescrizione della loro azione.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'esame dell'impugnazione nel merito, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale avrebbe altresì adottato una motivazione contraddittoria e violato l'art. 6, n. 1, della Convenzione citata in precedenza, da un lato, basando la sua decisione su relazioni obsolete e non tenendo conto dei dati epidemiologici più recenti e, dall'altro, dichiarando che l'esistenza di un nesso di causalità fra il danno lamentato ed il comportamento illegittimo addebitato alle istituzioni comunitarie non era stata dimostrata.

Ricorso proposto il 21 febbraio 2007 da Angel Angelidis avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione), pronunciata il 5 dicembre 2006 nella causa T-416/03, Angel Angelidis/Parlamento europeo

(Causa C-103/07 P)

(2007/C 129/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Angel Angelidis (rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

- dichiarare il ricorso d'impugnazione ricevibile e fondato e, di conseguenza,
- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-416/03, Angelidis/Parlamento, pronunciata il 5 dicembre 2006;
- pronunciarsi direttamente sulla controversia e, accogliendo il ricorso proposto in primo grado dal ricorrente nella causa T-416/03:
 - annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 4 marzo 2003, con la quale si procede alla convalida definitiva del rapporto informativo del ricorrente per l'esercizio 2001;
 - annullare il detto rapporto informativo per l'anno 2001;
 - concedere un risarcimento danni in ragione del danno morale e del pregiudizio alla carriera, a seguito sia delle irregolarità sostanziali sia del notevole ritardo nella redazione di detto rapporto 2001 in circostanze per lui particolarmente penose, risarcimento danni stimato ex aequo et bono a EUR 20 000, salvo aumento o diminuzione in corso di giudizio;
 - condannare il convenuto alle spese, in conformità con l'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, il ricorrente contesta in sostanza al Tribunale di aver commesso diversi errori di diritto nell'interpretazione degli artt. 26 e 43 dello statuto del personale delle Comunità europee nonché delle disposizioni generali di attuazione relative all'applicazione di tali articoli. Tali errori riguarderebbero, più in particolare, la valutazione estensiva operata dal Tribunale sulle ipotesi, limitate, in cui sono ammesse deroghe alla regola secondo cui la valutazione e la convalida di un rapporto informativo devono essere garantiti da due superiori gerarchici diversi e la valutazione del Tribunale secondo cui non è

necessario che il superiore gerarchico diretto precedente del dipendente sia consultato. La sentenza impugnata presenterebbe, in merito a tali due punti, numerose lacune per quanto riguarda la motivazione fornita dal Tribunale, che avrebbe, peraltro, snaturato la portata di diversi documenti prodotti dal ricorrente.

Ricorso proposto il 23 febbraio 2007 dalla Ferrero Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione), 15 dicembre 2006 causa T-310/04, Ferrero Deutschland GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-108/07 P)

(2007/C 129/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ferrero Deutschland GmbH (rappresentante: M. Schaeffer, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), Cornu SA Fontain

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 15 dicembre 2006, nella causa T-310/04, Ferrero Deutschland/UAMI — Cornu SA Fontain;
- condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso contro la sentenza del Tribunale, la ricorrente deduce un unico motivo, avente ad oggetto la violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale e, più specificamente, l'interpretazione scorretta che quest'ultimo avrebbe dato dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, relativo al marchio ⁽¹⁾ comunitario. A tale riguardo fa valere i cinque argomenti seguenti.

In primo luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che i prodotti dolci e salati in causa sono prodotti e commercializzati in misura rilevante dalle stesse imprese, tra cui l'interveniente medesima. In secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che i prodotti in oggetto presentano solo una debole somiglianza, mentre nel caso di specie avrebbe dovuto perlomeno riconoscere un grado di somiglianza medio. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'attribuire ai marchi «Ferrero» e «Ferro» solamente «un certo grado di somiglianza», mentre gli argomenti da esso stesso sostenuti nella sua decisione avrebbero dovuto

portare alla conclusione che tali marchi presentano un grado di somiglianza medio, se non elevato. In quarto luogo, il Tribunale non avrebbe tenuto sufficientemente conto dei documenti prodotti dalla ricorrente allo scopo di mettere in rilievo il carattere distintivo elevato del marchio «Ferrero». Infine, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, avendo ommesso di prendere in considerazione, nella valutazione di un eventuale rischio di confusione, i diversi fattori previsti al settimo «considerando» del regolamento (CE) n. 40/94.

⁽¹⁾ GU 1994 L 11, p. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso Administrativo n. 22 de Madrid (Spagna) il 12 marzo 2007 — Ecologistas en Acción-Coda/Ayuntamiento de Madrid

(Causa C-142/07)

(2007/C 129/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado Contencioso Administrativo n. 22 de Madrid

Parti nella causa principale

Ricorrente: Ecologistas en Acción-Coda

Convenuto: Ayuntamiento de Madrid

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i requisiti procedurali della valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva del Consiglio 85/[337]/CEE ⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, si applichino a progetti d'intervento su strade urbane, in considerazione della natura e delle dimensioni del progetto, nonché dell'interessamento di zone ad alta densità demografica o di aree paesaggistiche di importanza storica, culturale o archeologica.
- 2) Se i requisiti procedurali della valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva del Consiglio 85/[337]/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997 ⁽²⁾, 97/11/CE, si applichino ai progetti discussi nel presente ricorso contenzioso amministrativo, tenuto conto della loro natura, della natura della strada in cui è prevista la loro esecuzione, nonché delle caratteristiche, delle dimensioni, dell'impatto sull'ambiente circostante, della densità demografica, del valore economico e dell'eventuale frazionamento rispetto ad un progetto globale che contempla la realizzazione di interventi analoghi nella stessa strada.